



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDI MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE – LM 23

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di Studi Magistrale in “Ingegneria civile” afferisce alla Classe delle Lauree LM-23 – Ingegneria civile.
2. La struttura didattica competente per il Corso di Studi Magistrale in Ingegneria civile è il Comitato Tecnico Organizzatore, di seguito indicato con CTO.
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica dei Corsi di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Studi Magistrale in “Ingegneria civile” devono essere in possesso della laurea triennale nelle classi L -7 o Classe 8. L'accesso al Corso di laurea magistrale in “Ingegneria civile” può riguardare anche coloro che sono in possesso di laurea triennale in altre classi, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, o di laurea relativa al precedente ordinamento quadriennale, purché in possesso dei seguenti requisiti curriculari, riferibili alla conoscenza delle discipline di base in campo matematico, fisico, idraulico e di scienze delle costruzioni secondo il seguente schema:

- almeno 24 crediti nei SSD MAT/03, MAT/05, MAT06
- almeno 9 crediti nel SSD FIS/01
- almeno 6 crediti nel SSD ICAR/01
- almeno 6 crediti nel SSD ICAR/06
- almeno 9 crediti nel SSD ICAR/07

- almeno 15 crediti nei SSD ICAR/08 e ICAR/09
- almeno 6 crediti nel SSD ICAR/10
- almeno 6 crediti nel SSD ICAR/17

2. L'iscrizione ad un Corso di Studio di Laurea Magistrale è prevista anche nel caso in cui la Classe del titolo di laurea triennale sia diverso da quello previsto per la laurea Magistrale per la quale si richiede l'ammissione. A tale scopo si verifica, all'atto della richiesta di iscrizione, il possesso di specifici CFU, sopra specificati, conseguiti nei settori scientifico disciplinari, congruenti con la Classe della Laurea Magistrale per la quale si richiede l'ammissione, come risultano dal certificato degli esami sostenuti nella laurea triennale.

Nel caso di evidenza di non possesso di tutti i CFU richiesti dal Regolamento didattico del corso di studio della laurea Magistrale, il richiedente l'iscrizione deve realizzare una integrazione curricolare, fino a completamento dei CFU previsti oltre allo svolgimento di un test orientativo non vincolante.

La verifica dell'avvenuta integrazione consente l'ammissione al percorso di formazione del Corso di Studio Magistrale.

3. In caso di trasferimento da altro corso di laurea magistrale lo studente non sarà sottoposto al vaglio della "Commissione di esame". Anche in caso di accesso dalle classi L-7 o Classe 8, L'Università si riserva la facoltà di prevedere uno o più carenze formative in considerazione del piano di studi e/o dei programmi seguiti nel percorso triennale di provenienza.

4. L'intero percorso didattico al quale accede lo studente è interamente sottoposto ai regolamenti universitari vigenti.

5. L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione del relativo modulo da parte della sede centrale dell'Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi n. 3. Nel caso di presentazione da parte dello studente del modulo di iscrizione ad un center learning o a un soggetto esterno all'Università, l'iscrizione si perfezionerà al momento della ricezione del modulo stesso da parte della sede centrale dell'Università sita in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3.

6. In caso di riconoscimento crediti per precedente carriera universitaria e/o per esperienza professionale certificata, l'anno di corso sarà stabilito in base al numero di crediti formativi riconosciuti secondo la seguente tabella:

I anno di corso: da 1 a 59 cfu;

II anno di corso: da 60 a 120 cfu.

Il riconoscimento dei crediti formativi per precedente carriera universitaria o per esperienza professionale certificata avviene a seguito di richiesta indirizzata dallo studente al CTO entro e non

oltre 30 giorni dall'immatricolazione. Tale richiesta può essere presentata una sola volta e non è soggetta a modificazioni.

Il riconoscimento crediti formativi per precedente carriera universitaria e/o per esperienza professionale certificata deve prevedere l'iscrizione dello studente al Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) con almeno 2 esami di profitto da sostenere oltre la discussione della tesi.

7. L'iscrizione all'anno accademico successivo avverrà automaticamente il 1 agosto di ogni anno. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso che intendono laurearsi entro il successivo mese di febbraio, dovranno presentare presso la segreteria domanda di iscrizione cautelativa entro il 15 settembre di ogni anno che consentirà, entro lo stesso mese di febbraio, il conseguimento del titolo di laurea nell'anno accademico di riferimento.

8. L'accesso al Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) è consentito agli studenti dell'Unicusano provenienti da Corsi di Studi triennali dell'Unicusano che, avendo superato con successo tutti gli esami di profitto, sono in attesa di discutere la tesi di laurea prevista nella sessione di laurea successiva. I termini per l'adempimento delle procedure amministrative connesse con l'iscrizione al Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) decorrono dalla presentazione del modulo di iscrizione al suddetto Corso presso il protocollo dell'Ateneo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Studi Magistrale in "Ingegneria civile" è organizzato in un unico curriculum.

2. Le attività formative proposte dal Corso di Studi Magistrale in "Ingegneria civile", l'elenco degli insegnamenti e la loro eventuale organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nel piano di studi, soggetto a verifica annuale da parte del CTO. Le attività formative effettivamente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del MIUR (www.university.it) oltre al sito www.unicusano.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire il piano di studio del Corso di Studi.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CTO, potranno essere scelte all'interno di una lista di insegnamenti attivati dall'Ateneo; tale lista sarà pubblicata sul sito dell'Università www.unicusano.it. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che ad esse compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea.

Nell'ipotesi di CFU conseguiti in eccedenza rispetto al numero dei 120 previsti per il Corso di Studi Magistrale, i relativi voti conseguiti, non contribuiscono a determinare il voto di laurea.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. L'anno accademico ha inizio il 1 agosto di ogni anno solare e termina il 31 luglio di ogni anno solare. L'attività didattica ha invece inizio il 1 ottobre di ogni anno solare.
2. Il calendario degli esami prevede tre sessioni, ciascuna composta di due o tre appelli. Nell'ambito del periodo previsto per le prove d'esame il Preside, sentito il titolare dell'insegnamento, fissa la data d'inizio degli appelli.
3. Il candidato che all'esame di profitto non consegua il voto minimo di 18 trentesimi viene considerato riprovato. La riprovazione, verbalizzata a fini statistici, non comporta attribuzione di voto, non è riportata sul libretto personale del candidato, né rileva ai fini della valutazione della carriera.
4. In considerazione della cadenza trimestrale del ciclo di studi, lo studente può sostenere il primo esame dopo 90 giorni dall'iscrizione. In caso di iscrizione precedente all'inizio dell'anno accademico di riferimento (1 agosto) e nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno accademico (1 agosto) e l'inizio dell'attività didattica (1 ottobre), il termine di 90 giorni comincia comunque a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività didattica fissato per il 1 ottobre di ogni anno. In questo caso il primo esame può quindi essere sostenuto a partire dal successivo 1 gennaio.
5. Per ogni anno accademico possono essere conseguiti fino ad un massimo di 60 cfu oltre debiti eventualmente accumulati. Per debiti si deve intendere unicamente l'eventuale mancato conseguimento dei 60 cfu riferiti ad anni accademici precedenti.

Nel caso lo studente sostenga un esame già riconosciuto o convalidato dal Consiglio di Facoltà in fase di approvazione del piano studio, l'esame sostenuto sarà annullato dai competenti organi accademici. In caso di sostenimento di un esame in forma scritta presso le sedi remote, lo stesso esame non potrà essere risostenuto in forma orale presso la sede di Roma nelle more della correzione delle prova scritta. Se si dovesse verificare quest'ultima ipotesi, l'esame sostenuto in forma orale sarà annullato dai competenti organi accademici.

6. Gli esami sostenuti in violazione del precedente punto 5 potranno essere annullati con Decreto Rettorale.

7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, gli studenti possono sostenere esami di profitto dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno secondo il calendario pubblicato sul sito.

Nel caso di iscrizione cautelativa, gli studenti, in previsione della discussione della tesi entro il successivo mese di febbraio, potranno sostenere esami di profitto entro e non oltre il precedente mese di dicembre. Per ogni fine amministrativo e didattico, per inizio della sessione di laurea si intende il primo giorno del mese in cui è fissato l'appello di discussione tesi di laurea.

Per la presentazione della domanda cautelativa si fa espresso rinvio alla documentazione

pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo alla voce "Domanda cautelativa" contenuta nella pagina web di ogni corso di laurea.

Coloro che, iscritti ad un corso di laurea triennale hanno ommesso, pur trovandosi nelle condizioni, la presentazione della domanda cautelativa ma che intendono proseguire gli studi con iscrizione alla laurea magistrale, possono segnalare la loro condizione per usufruire di facilitazioni.

8. Nel Corso di Laurea Magistrale in "Ingegneria civile" sono previste le seguenti propedeuticità:

| ESAME | CFU | SSD | ANNO | PROPEDEUTICITA' |
|---|------------|------------|-------------|---------------------------|
| TECNICHE COSTRUTTIVE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE | 9 | ICAR/10 | 1 | |
| GEOMATICA | 9 | ICAR/06 | 1 | |
| FONDAZIONI E OPERE DI SOSTEGNO | 9 | ICAR/07 | 1 | |
| TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 9 | ICAR/09 | 1 | |
| TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI | 9 | ICAR/05 | 1 | |
| COSTRUZIONE DI STRADE, FERROVIE E AEROPORTI | 9 | ICAR/04 | 1 | |
| MATERIA A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | | 1 | |
| COSTRUZIONI IDRAULICHE | 9 | ICAR/02 | 2 | |
| CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN MURATURA | 9 | ICAR/09 | 2 | COSTRUZIONI ZONA SISMICA |
| COSTRUZIONI ZONA SISMICA | 9 | ICAR/09 | 2 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI |
| PROGETTO DI STRUTTURE | 9 | ICAR/09 | 2 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI |
| TIROCINIO | 6 | | 2 | |
| MATERIA A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | | 2 | |
| PROVA FINALE | 12 | | 2 | |

9. Alla fine del secondo anno di corso del Corso di Studi Magistrale in "Ingegneria civile", nel caso in cui non abbia ancora superato tutti gli esami compresi nel piano di studi, lo studente sarà iscritto come "studente fuori corso".

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può vertere su una qualunque materia prevista fra gli insegnamenti del

corso di laurea.

2. La discussione avviene di fronte ad una commissione di almeno 5 docenti o contrattisti ex art. 23 legge 240/2010, strutturati all'interno dell'Unicusano e presieduta dal Preside o dal Coordinatore del Corso di Studio o da un suo delegato nominato dal Preside o dal Coordinatore del Corso di Studio fra i soli Professori del medesimo Corso che, successivamente alla valutazione dell'elaborato, procederà alla proclamazione del candidato.

Sono previste almeno tre sessioni per la valutazione della prova finale secondo le modalità riportate al punto 1 del presente articolo, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, con calendario fissato dal Preside e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

3. La tesi di laurea può essere redatta e discussa anche in lingua straniera previa autorizzazione da parte del relatore.

4. L'assegnazione della tesi seguirà le procedure specificate nell'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. La Laurea Magistrale in "Ingegneria civile" si consegue con l'acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nel presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

a) media ponderata di accesso di accesso MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 3, e all'articolo 9, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = \left(\sum v_i c_i / \sum c_i \right) 110/30$$

b) voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;

c) eventuale voto conseguito quale premio di carriera.

Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, ma vivamente raccomandata.

2. Per gli studenti iscritti a partire dal 10 ottobre 2017 la visione delle lezioni video registrate e lo svolgimento dei test di autovalutazione sono obbligatori. Ai fini dell'accesso alle sessioni di esami quest'ultimi adempimenti devono essere completati entro e non oltre le date fissate per la prenotazioni delle prove di esame.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

L'iscrizione agli anni successivi al primo avviene automaticamente il 1 agosto di ogni anno solare a prescindere dal numero degli esami sostenuti e dei crediti formativi conseguiti senza alcuna manifestazione di volontà da parte dello studente.

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio dello stesso ateneo o da altri atenei è consentito, eventualmente previa verifica, se del caso attraverso colloqui, delle conoscenze e competenze effettivamente possedute.

Il CTO procede all'eventuale riconoscimento dei CFU secondo i criteri contenuti nell'allegato 2 al presente Regolamento.

2. In caso di riconoscimento, l'eventuale voto è determinato come segue: nel caso in cui l'esame sia riconosciuto senza integrazione, conferma del voto originariamente conseguito; in caso di integrazione, il voto risultante dalla media ponderata tra voto originariamente conseguito e voto della prova integrativa; in caso di riconoscimento di più esami per uno, media ponderata per i CFU tra i voti corrispondenti, con arrotondamento al numero intero più vicino.

Art. 10 – Rinuncia agli studi e trasferimento

La rinuncia agli studi, formalizzata a mezzo A/R e diretta al Rettore, con la quale lo studente comunica di voler rinunciare incondizionatamente agli studi, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti.

Lo studente intenzionato a presentare rinuncia all'iscrizione all'anno accademico successivo è tenuto ad inviare lettera Racc. A/R e diretta al Rettore tra il 1 luglio e il 31 luglio dell'anno accademico in corso con la quale dovrà comunicare di voler rinunciare incondizionatamente agli studi. A far data dal 31 luglio, lo studente che avrà rinunciato all'iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica.

Lo studente che non ha presentato rinuncia entro i termini sopra indicati si considera a tutti gli effetti iscritto all'anno accademico successivo e sarà quindi tenuto al pagamento della relativa retta.

La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera universitaria e quindi, di tutti gli esami universitari.

Allo studente rinunciataro viene restituito il titolo di studio originale di scuola media superiore se consegnato all'atto dell'iscrizione.

Lo studente rinunciataro è tenuto al pagamento delle rette universitarie relative a tutti gli anni accademici ai quali è stato iscritto sia nel caso di rinuncia presentata entro i termini di cui al I comma,

sia in caso di rinuncia fuori termine.

Lo studente rinunciatario da uno a due anni accademici, che intenda avviare una nuova carriera universitaria nello stesso od in altro corso di laurea, potrà inoltrare richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti al CTO previo pagamento della retta o delle rette corrispondenti. L'ammontare della retta accademica sarà pari all'importo dovuto al momento della precedente iscrizione.

In caso di rinuncia da più di due anni accademici, per ogni ulteriore anno dovrà essere versato unicamente l'importo forfettario di euro 200,00.

Lo studente interessato al trasferimento da un Corso di Studio dell'Unicusano ad altro Corso di Studio (trasferimento interno) può avanzare domanda fino al 30 maggio di ogni anno a valere per il medesimo anno accademico e ottenere il nulla osta a condizione che risultino versate tutte le rette universitarie e i contributi dovuti per l'anno accademico in corso. In tale caso, lo studente può acquisire, nell'anno accademico in corso, fino ad un massimo di 60 cfu complessivi fra quelli acquisiti nel Corso di Studi di provenienza e riconosciuti nel Corso di Studio al quale lo studente accede e quelli acquisiti nel Corso nel quale lo studente si trasferisce.

Lo studente interessato al trasferimento da un Corso di Studio dell'Unicusano ad un Corso di Studio di altro Ateneo (trasferimento esterno) può avanzare domanda dal 1 giugno al 31 luglio a valere per il successivo anno accademico e ottenere il nulla osta a condizione che risultino versate tutte le rette universitarie e i contributi dovuti per l'anno accademico in corso.

Lo studente interessato al trasferimento da un Corso di Studio dell'Unicusano ad altro curriculum dello stesso Corso di Studio può avanzare domanda dal 1 giugno al 31 luglio a valere per il successivo anno accademico a condizione che risultino versate tutte le rette universitarie e i contributi dovuti per l'anno accademico in corso. In tale caso lo studente può sostenere esami a partire dal novantesimo giorno successivo rispetto alla data di presentazione del trasferimento.

Art. 11 - Tutorato

Il Comitato Tecnico organizzatore può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Comitato tecnico Organizzatore.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Comitato tecnico organizzatore attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 19 del RDA.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

Il CTO, ai sensi dell'art. 20 del RAD attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il Comitato tecnico organizzatore si avvale della Commissione didattica paritetica per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra CFU

attribuiti alle diverse attività formative e carico di lavoro effettivo.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23) indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali dubbi interpretativi o applicativi sollevati dalla successione dei Regolamenti nel tempo sono oggetto di specifico esame da parte del Comitato Tecnico Organizzatore.

Contenuto degli allegati:

Allegato 1: procedura per l'assegnazione della tesi

Allegato 2: norme relative al riconoscimento crediti formativi universitari (cfu)